



PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

**CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014 – 2020**

**Art. 1-Premessa**

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche e i requisiti del servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (di seguito POR FSE 2014-2020) nonché gli impegni che l'Aggiudicatario dovrà adempiere.

**Art. 2 – Oggetto**

L'oggetto dell'affidamento consiste nella prestazione di servizi professionali riguardanti le attività di valutazione strategica e operativa del POR FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea del C(2014) 9751 del 12 dicembre 2014.

Lo scopo del servizio è quello di fornire le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la pertinenza, la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal POR FSE 2014- 2020, oltre ad ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione del POR FSE 2014-2020 e formulare proposte per il loro superamento, conformemente a quanto disposto dagli artt. 54 e ss. del Regolamento (UE) N. 1303/2013.

L'attività valutativa, inoltre, dovrà svolgersi in coerenza con il "Piano di valutazione", adottato ai sensi dell'art. 56,1 del citato Regolamento 1303/2013 e approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020" con apposita procedura scritta.

**Art. 3 – Descrizione del servizio di valutazione**

Ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) 1303/2013, il servizio in oggetto ha l'obiettivo di valutare "l'efficacia, l'efficienza e l'impatto" del Programma Operativo e delle policy ad esso connesse.

Pertanto, nello svolgimento del servizio di valutazione, l'appaltatore dovrà effettuare analisi generali volte a delineare il quadro attuativo del POR FSE 2014-2020, approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi e valutare alcuni temi ed ambiti trasversali all'intera programmazione comunitaria.

In particolare, l'attività di valutazione dovrà concentrarsi sull'analisi dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del POR e, nello specifico, sui risultati raggiunti dalle politiche attuate, con riferimento all'evoluzione del contesto ed agli obiettivi definiti all'avvio della programmazione; sugli impatti generali (in termini di indicatori macroeconomici quali, a titolo di esempio, il PIL e l'occupazione) delle politiche cofinanziate; sull'approfondimento di temi salienti, individuati dal Comitato di Sorveglianza, dal Partenariato e dall'Autorità di Gestione.

La valutazione dovrà supportare la programmazione attuativa sia dal punto di vista strategico, al fine di esaminare l'andamento del programma rispetto alle Priorità dell'Unione Europea ed a quelle nazionali, sia dal punto di vista operativo, attraverso l'analisi degli interventi previsti nel programma e delle ricadute

nell'ambito della politica Regionale unitaria, anche nell'ottica dell'azione strategica dei diversi fondi strutturali quali strumenti finalizzati in modo unitario allo sviluppo del tessuto socio economico della Regione.

L'attività di valutazione dovrà essere formalizzata, principalmente, nei seguenti prodotti:

- a. **n. 7 rapporti annuali di valutazione (art. 50, Reg. UE 1303/2013);**
- b. **n. 2 rapporti sui progressi del Programma (artt. 21 e 22, Reg. UE 1303/2013);**
- c. **n. 3 documenti inerenti alla valutazione della Strategia di Comunicazione (art. 111, Reg. UE 1303/2013);**
- d. **n. 2 documenti concernenti la valutazione del contributo del POR alla strategia dell'UE (art. 54 e art. 56, par. 3 Reg. UE 1303/2013);**
- e. **n. 1 Sintesi dei risultati delle precedenti valutazioni e delle realizzazioni e dei risultati del Programma (art 114 par. 2 Reg. UE 1303/2013);**
- f. **n.1 approfondimento tematico e n.1 indagine su temi specifici per ogni annualità.**

g. Oltre all'elaborazione dei documenti sopra citati, il Valutatore dovrà svolgere **attività complementari e di supporto all'Autorità di Gestione (funzionali all'acquisizione e al monitoraggio degli indicatori previsti nel POR, all'analisi del rischio di frode, all'analisi delle Condizionalità ex ante, all'analisi e alla verifica dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) in raccordo con l'attuazione del POR FSE 2014-2020, ecc.).**

- a. **Rapporti annuali di valutazione:** l'obiettivo dei rapporti annuali di valutazione dei POR FSE è quello di fornire un quadro dell'andamento dell'attuazione del POR nello specifico anno di riferimento, dando particolare rilievo all'impiego delle risorse, alle realizzazioni, ai risultati, al processo di implementazione, agli elementi di successo e di insuccesso. Nei rapporti annuali, si dovrà riservare adeguato spazio per le analisi e le valutazioni sull'attività di comunicazione, sul rispetto dei principi di pari opportunità nonché sugli altri temi trasversali.
- b. **Rapporti sui progressi del Programma:** la valutazione dei progressi del programma con riguardo ai target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia richiede: un approfondimento specifico sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del POR, a valere su tutti gli Assi Prioritari e sulle diverse trasversalità indicate dal Piano della Valutazione; l'analisi dell'andamento del programma sia dal punto strategico che operativo; l'evidenziazione delle criticità, l'eventuale indicazione di proposte migliorative e le soluzioni delle criticità emerse nell'analisi e valutazione.
- c. **Valutazione della Strategia di Comunicazione del Programma:** lo scopo di tale valutazione consiste nel fornire indicazioni sulla rispondenza e sull'efficacia delle azioni di comunicazione e sul loro impatto rispetto ai singoli target nel corso dell'attuazione del Programma e alla sua conclusione.
- d. **Valutazione del contributo del Programma alla Strategia dell'Unione:** tale documento è finalizzato ad evidenziare il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione, con riferimento alla specifica missione dell'FSE. Sotto questo profilo, utilizzando gli indicatori di cui alla Strategia Europa 2020 (occupazione, investimenti in ricerca e sviluppo, povertà ed esclusione sociale), nonché gli indicatori economici ed occupazionali dell'economia veneta, la valutazione fornisce una stima dell'impatto globale del programma sull'economia e sul mercato del lavoro regionale.
- e. **Sintesi dei risultati delle precedenti valutazioni e delle realizzazioni e dei risultati del Programma:** tale relazione ha ad oggetto la sintesi delle conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione ed i risultati principali ottenuti dal Programma Operativo; tale relazione deve altresì fornire commenti in merito alle informazioni riferite.
- f. **Valutazione tematica:** tale attività ha ad oggetto l'approfondimento di specifici ambiti tematici della programmazione individuati su segnalazione dell'Autorità di Gestione, del Comitato di Sorveglianza o del Partenariato e potrà comportare specifiche indagini.
- g. **Attività complementari e di supporto tecnico all'Autorità di Gestione:** il valutatore ha il compito di prestare assistenza "in continuo" all'Autorità di Gestione per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - g 1. acquisizione dei dati e monitoraggio degli indicatori previsti nel POR;
  - g 2. supporto tecnico per l'attività di autovalutazione del rischio di frode (come previsto dal Documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" al Paragrafo 2.1.4 ed in linea con quanto previsto

dal Regolamento (UE) 1303/2013, art. 125, paragrafo 4, lettera c) e ai lavori della costituenda Commissione di Autovalutazione del rischio di frode;

- g 3. verifica del soddisfacimento delle Condizionalità ex ante del POR FSE 2014-2020;
- g 4. analisi e verifica dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) in raccordo con l'attuazione del POR FSE 2014-2020;
- g 5. partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza nonché a gruppi ed incontri nazionali e regionali (principalmente presso le sedi regionali e dell'Amministrazione centrale).

#### **Art. 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico**

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività di valutazione, l'Appaltatore è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un "Piano annuale delle attività di valutazione" che definisca modalità e tempistiche della prestazione del servizio di valutazione nell'anno di riferimento.

La prima redazione del Piano delle attività di valutazione, che dovrà essere presentato entro 20 giorni dall'avvio del servizio, sarà finalizzata anche a definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro.

Nell'elaborazione del Piano, l'Aggiudicatario dovrà tenere conto della struttura della programmazione, degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione del programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di gestione e di sorveglianza del Programma.

L'Amministrazione potrà presentare richieste di approfondimento al fine di assicurare l'efficace ed efficiente attuazione del programma.

Nell'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario dovrà adottare ogni utile accorgimento al fine di rispettare le norme ed i principi in materia di acquisti verdi (coerentemente con quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione).

#### **Art. 5 Condizioni di espletamento dell'attività**

Per tutta la durata del Contratto l'appaltatore non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo, né ad altri progetti finanziati nell'ambito dei POR FSE né a diverse attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica; ciò al fine di garantire la massima indipendenza della valutazione.

In corso d'opera, l'appaltatore deve assicurare il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di partecipazione alla gara ed in particolare dovrà assumere i seguenti impegni:

- astenersi dall'essere titolare di richieste di contributi a valere sul POR FSE 2014-2020 della Regione Veneto;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione della valutazione non potranno collaborare con terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal programma cui si riferisce il presente servizio;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sul POR della Regione Veneto.

L'eventuale sostituzione degli esperti proposti in sede di gara è subordinata alla verifica dei requisiti professionali ed al preventivo assenso da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza l'Amministrazione Regionale alla risoluzione del Contratto.

#### **Art. 6 - Personale adibito al servizio**

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di valutazione richiesta, il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche e professionali tali da garantire l'esecuzione della prestazione richiesta nei modi e nei tempi prestabiliti.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del servizio in questione dovrà essere costituito un apposito gruppo di lavoro composto da professionalità aventi requisiti non inferiori a quelli di seguito descritti:

A tale scopo, in sede di offerta, per ciascun componente del Gruppo di lavoro dovranno essere elencati i titoli professionali posseduti, le esperienze professionali pertinenti, le specifiche competenze, il ruolo e le responsabilità assunte nell'esecuzione del servizio. In sede di verifica dei requisiti, l'offerente dovrà presentare, per ciascun componente del gruppo di lavoro proposto, il curriculum, in formato europeo, da cui

sia possibile evincere e confermare quanto dichiarato in sede di offerta:

Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto da un numero adeguato di risorse umane aventi le seguenti professionalità:

**Capo Progetto**

Laureato, con anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di provata esperienza nell'ambito della valutazione dei programmi cofinanziati dall'FSE ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto.

**Consulenti senior**

Laureato/i, con anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno quattro anni di provata esperienza nell'ambito della valutazione dei programmi FSE e/o delle politiche in tema di lavoro, formazione, istruzione, integrazione sociale.

Almeno uno dei consulenti senior dovrà possedere competenze specifiche in materia informatica in ambito statistico.

**Consulenti Junior**

Laureato/i, con anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno due anni di provata esperienza nell'ambito della valutazione dei programmi FSE e/o delle politiche in tema di lavoro, formazione, istruzione, integrazione sociale.

Almeno uno dei consulenti junior dovrà possedere competenze specifiche in materia informatica in ambito statistico.

Nella composizione del gruppo di lavoro l'offerente dovrà dimostrare che sono garantite le seguenti competenze/conoscenze in tema di:

- monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari e delle relative azioni di informazione e comunicazione;
- analisi dati e di processo;
- ricerca/analisi statistica ed economica;
- sistemi e metodologie di valutazione;
- sistemi informatici.

I componenti del gruppo di lavoro dovranno avere comunque adeguate competenze informatiche in materia di valutazione,, perfetta conoscenza della lingua italiana e conoscenza scritta e parlata (almeno livello B2) della lingua inglese.

Nella composizione del gruppo di lavoro dovranno essere rispettati il principio della parità di genere ed il principio di non discriminazione.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata all'Amministrazione, è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'appaltatore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.

**Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione del servizio.**

La durata del servizio decorre dalla stipula del relativo Contratto e termina il 31.12.2022.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare la durata del Contratto esclusivamente per il tempo necessario per ottenere integrazioni ai rapporti conclusivi e/o per il recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza o della Commissione Europea, senza oneri aggiuntivi per la stessa.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione del Veneto e presso le sedi che ospitano riunioni ed incontri.

### **Art. 8 - Base d'asta e oneri per la sicurezza**

L'importo posto a base di gara ammonta ad euro 1.400.000,00, IVA esclusa.

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l'art. 3-bis dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di "escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante". Ne consegue che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (successivamente "Codice") le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell'appalto.

### **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

L'Aggiudicatario inoltre:

**a.** si impegna a comunicare alla Regione del Veneto le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

**b.** ha l'obbligo di indicare in ogni fattura il CIG della procedura;

**c.** ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all'appalto un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

L'Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e dalle disposizioni regionali in materia.

### **Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo è determinato, per ogni servizio, sulla base degli output prodotti e dell'impegno lavorativo in termini di giornate/uomo valorizzate per il prezzo unitario offerto e nel limite di quanto offerto per ciascun prodotto.

Il corrispettivo sarà pagato mediante 7 rate annuali posticipate, a fronte della consegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, della documentazione indicata nel successivo articolo 11.

La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: 7PARQ9.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse V Assistenza tecnica – POR FSE 2014/2020;
- il Codice Identificativo della Gara:6607914F1F;
- il Codice Unico di Progetto: H11E16000360009.

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Codice Fiscale 80007580279.

#### **Articolo 11 - Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 12 – Consegna dei prodotti e relativa verifica**

L'Aggiudicatario dovrà **consegnare** ogni singolo prodotto previsto dai "Piani annuali di valutazione" nonché ogni altra documentazione dimostrativa dell'attività svolta entro le scadenze previste nel Piano stesso e secondo le seguenti modalità:

- originale inviato, con relativa nota di trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, facente fede dell'effettivo adempimento e del rispetto dei termini;
- n. 1 copia stampata e sottoscritta in originale dal Capo progetto

- n. 1 copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto).

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Aggiudicatario dovrà, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentare la seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'attività svolta nel periodo;
- riepilogo dei prodotti/documenti inviati;
- riepilogo delle giornate uomo dedicate, distintamente per prodotto e per professionalità, valorizzate per i prezzi unitari offerti;
- copia dei timesheets individuali mensili (da cui si possa chiaramente evincere il tempo di lavoro effettivamente dedicato alla singola attività) datati e sottoscritti dall'interessato e vistati dal Capo progetto;
- schema di fattura.

La **verifica** sui prodotti e sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.

### **Articolo 13 – Protocollo di legalità e Codice di Comportamento dei dipendenti**

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al **Protocollo di legalità** ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e ad accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel **Codice di comportamento** per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

### **Articolo 14 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

L'Aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Aggiudicatario di cui all'articolo 105, comma 9 del Codice in caso di subappalto.

### **Articolo 15 – Penali**

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al prestatore del servizio di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: 150,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: euro 2.000,00.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad

altri prestatori di servizi l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 16 - Cauzione definitiva**

Ai fini della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva a favore della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c.. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

#### **Articolo 17 – Risoluzione**

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione del Veneto;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Protocollo di Legalità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 20 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice .

#### **Articolo 18 - Recesso**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. A tal fine l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Articolo 19 - Responsabilità civile**

Con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Articolo 20 – Subappalto**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Il subappalto è sottoposto alle condizioni dell'art. 105 del Codice.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 9 sono assunti dall'Aggiudicatario anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel Contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi indicati nel precedente articolo 14.

#### **Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto**

Salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente Articolo 18.

#### **Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 18 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

### **Articolo 23 - Foro competente**

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

### **Articolo 24 - Informativa ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003**

#### **“Codice in materia di protezione dei dati personali” e trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione del Veneto nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

### **Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 216. comma 11 del Codice e dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico all'Amministrazione per legge.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

Si ricorda che le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006 ancora vigente, ai sensi dell'art. 2016, comma 11 del Codice “Disposizioni transitorie e di ordinamento”, sono soggette a rimborso da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

### **Articolo 26 – Principali norme e documenti di riferimento**

Oltre che nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di fondi comunitari e osservando le regole tecniche e deontologiche in tema di valutazione (orientamenti comunitari, linee guida nazionali, ecc.),

il servizio dovrà essere svolto in coerenza con quanto previsto nei seguenti documenti:

**Programma Operativo della Regione del Veneto – Fondo Sociale Europeo – per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativi Allegati;**

Reperibili alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/programmazione-2014-2020>

**Descrizione dei Sistemi di Gestione e controllo**

Reperibile alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/programma-operativo-fse-2014-2020>

**Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020** (con specifico riferimento alle **Sezioni 1 e 2** del documento in oggetto per quanto concerne l'attuazione delle Condizionalità, gli indicatori di risultato ed i Sistemi statistici)

Reperibile alla pagina internet:

<http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html>

**Piano di valutazione del POR FSE 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020” con procedura scritta (nota del 22.1.2016, protocollo n. 25633)**

Reperibile alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/programma-operativo-fse-2014-2020>

**Strategia di Comunicazione del POR FSE 2014-2020**

Reperibile alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/programma-operativo-fse-2014-2020>

**Piano di Rafforzamento Amministrativo (Allegato A alla DGR n. 839 del 30.11.2014)**

Reperibile alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/programma-operativo-fse-2014-2020>

**Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

Reperibile alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

**Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto**

Reperibile alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/cug/codice-di-comportamento>